

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

**PARTE SPECIALE D**

Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

*Vincenzo Fortunato*

(originale agli atti)



INDICE

<b>PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUATER</b>	<b>3</b>
<b>PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI</b>	<b>4</b>
<b>1 LE AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>4</b>
<b>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI PER AREA A RISCHIO AREE "A RISCHIO" GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DA SDM</b>	<b>6</b>



## PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

### 1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUATER

L'articolo 25 quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Nello specifico, il legislatore ha introdotto la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1, articolo 25 quater del Decreto), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4, articolo 25 quater del Decreto). Il legislatore ha, quindi, previsto un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previste dal nostro ordinamento.

Di seguito si riportano le principali fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1. c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);



- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6.2.1980, n. 15);
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

## **PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI**

### **1 LE AREE A RISCHIO REATO**

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, sono individuate le seguenti aree operative a "rischio reato":

- Commissario Liquidatore
- Amministrazione e Affari Generali, ivi comprese le attività dei "Sistemi Informativi";
- Affari Societari;
- Legale.

### **2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte 1, i Destinatari del Modello, fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di SdM, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella precedente Parte 1 della



presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Inoltre, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, SdM o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
  - questo persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
  - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
  - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle ccdd. Liste di Riferimento.

È altresì, fatto obbligo in particolare di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali / finanziari;



- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- individuare i requisiti minimi in possesso degli operatori economici;
- identificare un organo / unità organizzativa responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

### **3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI PER AREA A RISCHIO AREE “A RISCHIO” GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DA SDM**

Con riferimento a tutte le aree operative a “rischio reato” l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.